CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0000710
del 17/01/2017 ore 10:59:30
Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO/ab

Roma, 16 GEN. 2017

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia
Via del Can Bianco, 13
51100 -Pistoia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 320/2016 – Sospensione cautelare

Con riferimento al quesito del giorno 28.10.2016 (prot. Cndcec n. 12117 del 04.11.2016), con il quale si domanda se all'esito dell'udienza dibattimentale possa essere disposta la sospensione cautelare senza sentire nuovamente l'iscritto, si osserva quanto segue.
Si precisa preliminarmente che ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale la sospensione cautelare può essere disposta in ogni fase del procedimento previa audizione dell'iscritto. Ne deriva quindi che all'esito del dibattimento, nel corso del quale viene sentito l'iscritto, il Consiglio/Collegio di Disciplina può decidere di applicare al professionista la sospensione cautelare ex artt. 53 del D.Lgs. 139/05 e 10 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349